



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Disposizioni transitorie di modifica dell'art. 8, comma 5, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, n. 7552, relativo al sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n.238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**Visto** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**Visto** il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'articolo 90 rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

**Vista** la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare, l'art. 64 che stabilisce controlli e vigilanza sui vini a DO e a IG;

**Visto** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, n. 7552, relativo al Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 253 del 20 ottobre 2018;

**Visto** in particolare l'art. 8, comma 5, del suddetto Decreto, il quale prescrive che gli organismi di controllo devono assicurare la conclusione dei controlli sugli operatori del settore vitivinicolo entro l'anno solare;

**Visto** il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, attuativi del predetto Decreto legge n. 6, recanti misure urgenti di prevenzione e contenimento del contagio, nonché misure limitative della circolazione delle persone sul territorio nazionale;



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Visto** il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 06/08/2020;

**Considerato** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e delle relative misure di prevenzione e contenimento del contagio, gli organismi di controllo e certificazione dei vini a DO e IG hanno dovuto sospendere le visite ispettive previste dai rispettivi piani di controllo;

**Considerato** che gli organismi di controllo del settore vitivinicolo, a seguito della sospensione delle visite di sorveglianza, hanno rappresentato l'impossibilità di garantire per tutte le denominazioni controllate la conclusione delle visite ispettive entro il 31 dicembre 2020, come previsto dai piani di controllo, ed hanno richiesto la proroga al 28 febbraio 2021 del termine previsto dall'art. 8, comma 5, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, n. 7552;

**Considerato** che la richiesta di modifica del suddetto termine risulta ampiamente giustificata dall'eccezionale situazione legata all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

**DECRETA**

**Articolo unico**

1. Per le motivazioni riportate in premessa, limitatamente all'anno 2020, il termine previsto dall'art. 8, comma 5, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, n. 7552, per completare le attività di controllo presso gli operatori entro il corrente anno, è prorogato al 28 febbraio 2021.
2. Potranno essere prorogate esclusivamente le visite ispettive non effettuate dagli organismi di controllo a carico di vinificatori, intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi destinati alla DO o alla IG ed imbottiglieri/etichettatori.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero.

Sen. Teresa Bellanova

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005